

Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare

Nota Direttore 09/07/2020, n. 494246

“Ricognizione provvedimenti vigenti in ordine ai trattamenti dei defunti deceduti in ambito ospedaliero e domiciliare e al trasferimento dei defunti a cassa aperta”

Ai Sindaci dei Comuni della Regione Emilia-Romagna
Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna
Ai Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna
Alle Associazioni di Imprese di onoranze funebri

In risposta alle osservazioni e alle richieste di chiarimenti pervenute da alcuni Comuni e da talune Associazioni di imprese funebri che hanno evidenziato difficoltà di natura interpretativa in questa fase dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in riferimento alla vestizione e alla tanatocosmesi dei defunti deceduti in ambito sanitario e domiciliare e al trasferimento dei defunti “a cassa aperta” in altre sedi rispetto a quella di decesso, si precisa quanto segue.

In tema di trattamenti dei defunti deceduti in ambito ospedaliero e domiciliare, la Circolare del Ministero della Salute PG 0015280-02/05/2020-DGPRES-DGPRES-P, che sostituisce la precedente circolare PG 0012302-08/04/2020-DGPRES-DGPRES-P, prevede il divieto della vestizione del defunto, la tanatocosmesi e qualsiasi altro trattamento comunque denominato, sia per i defunti per i quali è possibile individuare che la persona deceduta sia stata affetta da COVID-19, sia per i defunti per i quali non si possa escludere la contrazione in vita di COVID-19 (cfr. Circolare Salute del 2 maggio 2020, paragrafo B, punto 4).

La medesima circolare stabilisce che nel caso il decesso avvenga in una struttura sanitaria, spetta al personale sanitario il compito di occuparsi dell'isolamento del defunto all'interno di un sacco impermeabile sigillato e disinfettato, mentre nel caso in cui il decesso avvenga al di fuori delle strutture sanitarie, l'incombenza è ascrivita al personale incaricato del trasporto funebre (cfr. Circolare Salute del 2 maggio 2020, paragrafo B, punto 3).

I divieti e le indicazioni sopra richiamati non producono quindi effetti nei confronti dei defunti il cui decesso non sia attribuibile a malattia infettiva e diffusiva. A tale proposito, con la nota dirigenziale PG/2020/284490 del 10/04/2020 è stato precisato che le misure precauzionali specifiche indicate dalla circolare PG 0011285-01/04/2020-DGPRES-DGPRES-P, al fine di una sua uniforme sul territorio regionale, sono da applicarsi esclusivamente ai casi di pazienti deceduti affetti da COVID-19 (come da precedente nota regionale PG/2020/0218226 del 12/03/2020) e a tutti i casi di decesso con diagnosi di sospetta malattia Covid-19, fermo restando il rispetto delle precauzioni e delle misure generali previste per tutti i deceduti.

Le indicazioni previste nelle citate circolari ministeriali hanno efficacia fino ad un mese dopo il termine della fase emergenziale, come stabilito dai relativi provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In tema di trasferimento del defunto a “cassa aperta” su richiesta dei familiari o dei conviventi all'obitorio o al servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le strutture per il commiato, occorre fare riferimento alla Legge Regionale n. 19/2004, ed in particolare all'art. 10, quanto ai luoghi di possibile destinazione, alle modalità di trasporto, nonché alla necessaria certificazione.

La certificazione redatta dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, intervenuto in occasione del decesso, deve attestare che il trasporto del defunto avvenga senza pregiudizio per la salute pubblica. Pertanto, nell'attuale fase emergenziale, è escluso tale tipo di trasporto oltretutto nei casi disciplinati dall'art. 18 del DPR n. 285/1990, anche nei casi di morte nei quali è possibile individuare che la persona defunta è stata affetta da COVID-19, e nei casi di morte nei quali non si possa escludere con certezza che la persona fosse affetta da COVID-19. Infatti, anche in quest'ultimo caso debbono essere adottate, per il principio di precauzione, le stesse cautele previste in presenza di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni (cfr. v Circolare Salute PG 0015280-02/05/2020-DGPRES-DGPRES-P).

Occorre, inoltre, che con ogni scrupolosa attenzione, siano osservate le indicazioni previste dalla Determinazione 6 ottobre 2004, n. 13871 “Disciplina delle modalità tecniche delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali” e s.m.i., ove peraltro è previsto che il medico intervenuto in occasione del decesso possa rivolgersi all’Unità operativa di Medicina legale della Azienda sanitaria competente per territorio, per chiarire eventuali dubbi o per avere ulteriori informazioni circa gli adempimenti conseguenti al decesso che gli competono.

La circolare ministeriale del 28 maggio 2020 (PG 0018457-28/05/2020-DGPRES-DGPRES-P), in coerenza con i relativi provvedimenti normativi, modifica le sopra citate circolari ministeriali rispetto ad alcuni aspetti ed in particolare per quanto attiene all’accesso del pubblico nei cimiteri e all’esecuzione dei funerali.

È consentito l’accesso del pubblico al cimitero e sono permesse le cerimonie funebri a condizione che siano evitati assembramenti, siano indossate protezioni delle vie respiratorie e rispettata rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Con ogni evidenza, le stesse attenzioni devono essere osservate nei luoghi ove il defunto è trasportato.

Cordiali saluti.
Kyriakoula Petropulacos

Il Direttore
KYRIAKOULA PETROPULACOS